

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1286

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(SIGNORILE)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

Obbligo dell'uso del casco protettivo di tipo approvato,
da parte dei motociclisti e ciclomotoristi

Presentato il 13 febbraio 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il recente acuirsi delle reazioni da parte dell'opinione pubblica di fronte a taluni incidenti stradali nei quali hanno perso la vita giovani conducenti probabilmente perché al momento della caduta non avevano il capo protetto da un casco, e in considerazione del fatto che la maggioranza dei paesi europei ha già disposto l'obbligo di circolare con un casco protettivo per i motociclisti e i ciclomotoristi, si è predisposto l'unito disegno di legge inteso appunto ad istituire l'obbligo dell'uso del casco nella circolazione da parte dei conducenti e passeggeri dei veicoli a due ruote.

Con l'articolo 1 si stabilisce l'obbligo di indossare durante la circolazione un ca-

sco protettivo da parte dei conducenti e passeggeri dei veicoli a due ruote, secondo criteri che tengono conto dell'età dei conducenti stessi. Si stabilisce altresì che tale casco perché sia effettivamente protettivo debba corrispondere al tipo approvato dal Ministero dei trasporti.

Con l'articolo 2 vengono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione dei caschi, in relazione anche al fatto che quelli che saranno destinati ai conducenti di ciclomotori possono avere caratteristiche costruttive diverse dagli altri date le limitate prestazioni di tali veicoli.

Si è anche stabilito che, ai fini dell'ordine pubblico e della sicurezza della circolazione, il casco non dovrà occultare la

fisionomia di chi lo indossa ed essere rivestito di adeguato materiale retroriflettente.

Le caratteristiche tecniche dovranno essere naturalmente in armonia con le norme internazionali affinché la produzione italiana possa continuare ad imporsi validamente sui mercati esteri come già oggi avviene.

Con l'articolo 3 viene fissata la data a partire dalla quale i ciclomotori a due ruote e i motocicli devono es-

sere provvisti di attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di un casco protettivo di tipo adeguato per il conducente ed il passeggero, ove occorre.

Con gli articoli 4 e 5 vengono stabilite le sanzioni nonché le norme per il controllo di conformità dei caschi con criteri tecnici stabiliti dal Ministero dei trasporti.

L'articolo 6, infine, fissa la decorrenza delle disposizioni previste dall'articolo 1.

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Durante la circolazione dei motocicli e dei ciclomotori deve essere indossato un casco protettivo conforme ad un tipo approvato dal Ministero dei trasporti:

1) dai conducenti e passeggeri di motocicli con cilindrata maggiore di 125 centimetri cubi;

2) dai conducenti di motocicli con cilindrata fino a 125 centimetri cubi e dai conducenti di ciclomotori a due ruote che non abbiano superato i 18 anni.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152.

ART. 2.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti stabilisce, con propri decreti, le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione dei caschi protettivi tenendo conto, per quelli destinati ai conducenti di ciclomotori, delle limitate prestazioni di tali veicoli.

Nella determinazione delle caratteristiche dovrà tenersi conto della necessità che il casco non occulti la fisionomia di chi lo indossa e che sia visibile anche nella circolazione su strade non illuminate, mediante l'impiego di adeguato materiale retroriflettente.

Le caratteristiche dei caschi protettivi e le modalità di approvazione dovranno essere in armonia con i regolamenti emanati in materia dall'ufficio europeo delle Nazioni Unite, Commissione economica per l'Europa.

Qualora le caratteristiche e le modalità di cui al precedente comma siano oggetto di direttive del Consiglio della Commissione delle Comunità economiche eu-

ropee, in vigore in Italia, queste ultime vengono applicate, salva la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 942.

ART. 3.

I ciclomotori a due ruote ed i motocicli, le cui domande di omologazione o di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione vengano presentate trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, devono essere provvisti di attrezzature idonee a consentire la presenza a bordo di un casco protettivo di tipo adeguato per il conducente ed il passeggero, ove ricorre.

ART. 4.

Chiunque viola le prescrizioni di cui all'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 40.000 a lire 120.000.

Chiunque importa o produce per commercializzare e chi commercializza caschi protettivi per motociclisti e ciclomotoristi di tipo non approvato secondo le prescrizioni tecniche indicate all'articolo 2 e nei decreti del Ministro dei trasporti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

ART. 5.

La fabbricazione dei caschi protettivi approvati ai sensi del precedente articolo 2 è soggetta ad accertamenti della conformità della produzione, secondo norme stabilite dal Ministro dei trasporti.

Il controllo anzidetto viene effettuato dai laboratori del Ministero dei trasporti o da altri laboratori da esso delegati.

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.